

CIRCOLARE 41 DEL 06 DICEMBRE 2021

REGIME FORFETTARIO - VERIFICHE DI FINE ANNO

Rif. normativi e di prassi: Art. 1, co. da 54 a 89, L. n.190/2014

In sintesi

con l'approssimarsi della chiusura dell'anno solare è utile ripercorrere alcune delle regole principali che, in base all'attuale normativa consentono

- *di mantenere il regime forfettario anche nel 2022*
- *o di accedervi per la prima volta.*

Con l'approssimarsi della chiusura dell'anno solare è utile ripercorrere alcune delle regole principali che, stando all'attuale normativa consentono di mantenere il regime forfettario anche nel 2022.

Di seguito i requisiti di accesso/permanenza al regime in sintesi:

REQUISITI DI ACCESSO/PERMANENZA

Possono accedere al regime forfettario per il 2022 le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a €. 65.000.**

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

1. le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini dell'IVA o di **regimi forfetari** di determinazione del reddito;
2. i **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente **effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** di cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, **o di mezzi di trasporto nuovi** di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

4. gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari** di cui all'art. 5 del TUIR, **ovvero controllano direttamente** o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
5. i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
 - sono in corso rapporti di lavoro, o
 - erano intercorsi rapporti di lavoro **nei due precedenti periodi d'imposta.**

La causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni; d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** (artt. 49-50 del TUIR) **superiori a 30.000 euro**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Inoltre, è prevista l'esclusione per coloro che, nell'anno precedente quello di ingresso al regime, abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati per un importo superiore a €. 20.000.

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI INCASSI

Trattandosi di un regime di cassa; il limite di ricavi/compensi fissato a €. 65.000 guarda:

- all'incassato
- non al "fatturato" (se e nella misura in cui al documento non segue l'immediato introito finanziario).

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ ATTIVITÀ

Nel caso di esercizio:

- di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco
- anche di natura diversa (attività di lavoro autonomo ed attività d'impresa)

ai fini del computo del limite occorre considerare la somma di tutti i ricavi e di tutti i compensi incassati dalle diverse attività esercitate.

Se la persona fisica esercita contestualmente

- un'attività agricola (per la quale tassa il reddito catastale)
- e una/più attività commerciali ad essa connesse (compila il quadro RD)

occorre considerare esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali esercitate.

Neo partite Iva: è necessario, l'anno successivo, ragguagliare gli incassi "ad anno".

Esempio: ABC ha avviato un'attività professionale il 1/07/2021 in regime forfettario; non avendo compensi nel 2020, nel 2020 non ha proceduto alla verifica del limite.

Nel 2021 incassato compensi per €. 35.000: al 31/12/2021 procede al ragguaglio di tale importo su base annuale: $35.000 \times 365gg/184gg = \text{€}. 69.429$ s avendo ceduto il limite di €.65.000

- *all'obbligo di fuoriuscire dal regime agevolato dal 2022*
- *non opera alcuna causa di decadenza retroattiva (nel 2021 applica il regime agevolato indipendentemente dall'entità dello "sforamento").*

IMPRENDITORI INDIVIDUALI

Per gli imprenditori individuali, ai fini del computo del limite di 65.000 euro, rilevano i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, ivi incluso:

- il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Il limite deve, inoltre, essere calcolato considerando anche i ricavi relativi ad un'attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfettario.

LAVORATORI AUTONOMI

Per i lavoratori autonomi rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 euro, i compensi

assunti al netto dell'Iva addebitata in fattura e del contributo integrativo alle Casse previdenziali private, ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps.

PROFESSIONISTI SENZA CASSA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

La rivalsa (4% Inps) è considerata come compenso ai fini Irpef e concorre alla formazione del reddito imponibile per cui va considerata quale componente ai fini del rispetto del limite.

PROFESSIONISTI ISCRITTI CASSA

La rivalsa (4% alla Cassa) non va sommata ai compensi.

ADEGUAMENTO ISA

Nel computo del limite dei ricavi, ai fini dell'accesso e permanenza nel regime forfettario, non rilevano i maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini degli Isa (art. 1, co. 55, lett. a), L. 190/2014).

OPERAZIONI CON L'ESTERO

Concorre alla formazione delle soglie di accesso al **regime forfettario** ogni altro ricavo o compenso, compresi quelli derivanti da **cessioni all'esportazione** (CM 6/2015).

ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO DAL 2022 CON PROVENIENZA DA UN ALTRO REGIME

I ricavi o i compensi relativi **all'anno precedente all'ingresso nel regime** sono calcolati applicando lo **stesso criterio (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile** applicato in quel periodo d'imposta. Conseguentemente, se nel 2021 era applicato il regime di contabilità semplificata per cassa, l'impresa deve considerare i soli ricavi **incassati** in tale anno per verificare l'accesso nel 2022 al forfettario.

FATTURE ALL'EX DATORE

Particolare attenzione va posta anche nelle situazioni in cui, il forfettario si trova a conseguire ricavi/compensi derivanti da:

- fatture incassate nei confronti dell'ex datore,
- **di** soggetti direttamente od indirettamente a questi riconducibili.

Qui il periodo di monitoraggio va fatto fino ai 2 precedenti periodi d'imposta.

I ricavi/compensi percepiti nell'anno nei confronti dell'ex datore di lavoro, in ogni caso, non \ devono superare il 50% del totale degli incassi.

Per le neo partite iva la verifica va fatta a fine anno **e se si verifica l'incompatibilità essa scatta** dal periodo d'imposta successivo.

PARTECIPAZIONI

Infine, ricordiamo la regola che disciplina il **mantenimento del regime forfettario in caso di partecipazione in società di persone/associazioni/imprese familiari** ex articolo 5 del Tuir (articolo 1, comma 57, lettera d). La CM 9/E/2019 sostiene che in caso di acquisizione in corso d'anno di una partecipazione per eredità, il contribuente fuoriuscirà dal regime forfettario **dall'anno successivo** se entro la fine dell'anno "di ricevimento della quota", **non procederà alla cessione di tale partecipazione.**

Al di fuori di tale casistica particolare, non è invece ammessa la possibilità di cedere la partecipazione in corso d'anno al fine di poter comunque beneficiare del regime forfettario **nell'anno stesso.**

Viceversa, qualora un contribuente, in possesso di partita Iva (regime ordinario), provveda **nel corso del 2021** a cedere le quote di partecipazione in società di persone potrà validamente avvalersi del forfettario solo **dal 2022.**

PERCENTUALI DI REDDITIVITA'

Si riepilogano di seguito le percentuali di redditività

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%